

una nuova visita specialistica per la prescrizione di questo ciclo di infiltrazioni. Questo, non solo nel caso, come questo, di prescrizioni di un ciclo di infiltrazioni, ma anche per la prescrizione di farmaci: è il medico, che accerta direttamente e personalmente le necessità del paziente, che deve decidere la terapia. Da un punto di vista deontologico, perciò, il medico specialista bolognese avrebbe dovuto eseguire personalmente le infiltrazioni prescritte al paziente, oppure avrebbe dovuto avvisare il paziente della necessità di una ulteriore visita presso una struttura locale con il pagamento di un secondo ticket. Gli inconvenienti sono sia quello di essere visitato, in loco, da un medico del quale non si ha avuto soddisfazione in passato sia quello di doversi sottoporre nuovamente all'attesa nei tempi in cui le Aziende fanno fronte alla richiesta (liste d'attesa).

L'Agenzia regionale della Sanità ipotizza che potrà venir individuato, in un prossimo futuro, con la collaborazione dell'Ordine dei Medici, un percorso per evitare la duplicazione degli accertamenti e, di riflesso, del pagamento di un secondo ticket, ma questo potrà avvenire solo con un accordo sovregionale e solo nell'ipotesi in cui sia stata l'Azienda Sanitaria di appartenenza ad inviare il paziente in una struttura fuori regione.

A seguito dell'esauriente chiarimento a cui si era giunti con l'incontro suddetto, i contenuti erano riportati all'interessato, ma questi continuava a lamentare quello che a suo dire è comunque un eccessivo carico di burocrazia quando lo specialista ortopedico prescrive al paziente delle infiltrazioni. I passaggi parrebbero essere:

1. richiesta da parte del medico di base per visita specialistica ortopedica;
2. visita specialistica ortopedica con relativo pagamento di ticket;
3. successivo appuntamento per inizio terapia in caso di prescrizioni specifiche.

La Difensore giudicava legittima la rimostranza del cittadino il quale rilevava che questi due ultimi passaggi potrebbero coincidere, nel caso cioè in cui il medico prescrivesse un'infiltrazione o un ciclo di infiltrazioni: la somministrazione potrebbe avvenire a conclusione della visita stessa. Su tale modalità, che risulta essere già operativa in altre realtà regionali, si chiedevano perciò ulteriori delucidazioni all'Azienda e all'Agenzia regionale.

A questa domanda l'Azienda rispondeva che *"questa modalità è sempre seguita (dalla struttura competente) in tutti i casi in cui il paziente chieda che le prestazioni eventualmente prescritte dallo specialista vengano effettuate presso la stessa sede."*

### **Veterinaria**

Una cittadina ha chiesto l'interessamento del Difensore civico lamentando il mancato censimento di colonie feline da parte dell'ASL competente, nonostante segnalazioni effettuate dalla LAV e da molti cittadini e da parte dell'Amministrazione del Comune di Cividale.

Il problema è legato al senso civico di un paese, che si verifica anche dal rapporto di rispetto con l'ambiente e con gli esseri viventi di qualsiasi specie,

La Difensore, nel suo intervento presso l'Azienda per i Servizi sanitari – Dipartimento di prevenzione, sottolinea che il censimento è presupposto necessario delle operazioni di sterilizzazione, previste dalla L. 14/8/91 n. 281, "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", in particolare art. 2, comma 8, che sta a cuore alle Associazioni.

Un tanto risulta chiaramente dalla documentazione agli atti, presentata dall'istante e conseguentemente la Difensore chiede che vengano riferite le eventuali motivazioni che hanno causato tale mancato intervento e ricorda che – ove ciò fosse dovuto alla scarsità di risorse umane disponibili – è possibile procedere alla stipula di convenzioni tra le Aziende per i Servizi e le Associazioni *no profit* che garantiscono una spesa, per il Comune, non superiore a quella prevista dal tariffario dell'Azienda Sanitaria.

Rammenta, inoltre, che considerata la possibilità di tali convenzioni, già praticate in vari Comuni della Regione, l'inerzia dell'Azienda non risulta giustificata.

Alla risposta dell'Azienda Sanitaria l'istante produce obiezioni, sottolineando alcune inesattezze. In particolare, laddove si afferma di essere stati costantemente in contatto con l'istante, questo non risponderebbe a verità. L'istante afferma di essere stata contattata una sola volta, e pure solo per errore, in quanto ritenuta la responsabile della colonia felina di 7 gatti ubicati in una via del Comune di residenza, segnalata dalla LAV. Il veterinario del canile si sarebbe detto disponibile ogni martedì pomeriggio, ma non avrebbe mai preso contatto con il Comando della Polizia municipale che è in possesso dei nominativi, indirizzi e numeri di telefono di ben otto gestori di altrettante numerose colonie i quali sono in attesa di un contatto da parte dei Vigili per esser presenti al censimento. I gatti da sterilizzare non sarebbero certo solo sette, ma in numero molto maggiore e nel frattempo si starebbe verificando una situazione di grave emergenza dal punto di vista igienico in quanto le gatte continuano a partorire, i piccoli ad ammalarsi e trasmettere malattie virali così che grandi e piccoli vanno a morire nei vari angoli nascosti, provocando le carogne un fetore nauseabondo.

Alla luce delle suesposte controdeduzioni, la Difensore civico chiede, in un suo ulteriore intervento, di valutare le stesse anche considerato che da un colloquio con il Comandante dei Vigili, che ha avuto personalmente dopo l'intervento iniziale, ha appreso che le problematiche esposte sono reali, effettivamente sentite dall'Amministrazione Comunale e riesce perciò difficile pensare che il tutto si riduca ad un'unica colonia felina di sette gatti da sterilizzare.

La Difensore auspica una fattiva collaborazione al fine di giungere finalmente ad una soluzione dell'increscioso problema.

Una nota della stessa A.S.S. stabilisce che l'autorità sanitaria competente per territorio dell'A.S.S. ha l'obbligo di effettuare la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie regolarmente censite e viventi in libertà sul suolo pubblico e che tali interventi debbono essere effettuati dai servizi veterinari delle Aziende con personale proprio o convenzionato. Secondo le istruzioni operative contenute in detta nota:

- le colonie di gatti randagi debbono essere censite, denunciate all'autorità comunale e gestite da personale delle Associazioni o Enti regolarmente iscritti all'Albo regionale;

- il veterinario competente per territorio, assieme all'autorità comunale e a un rappresentante delle suddette associazioni o enti gestori delle colonie, debbono effettuare un sopralluogo;
- qualora detto confermi l'esistenza della colonia il Sindaco invia ai servizi Veterinari dell'Azienda la richiesta di sterilizzazione con l'impegno al pagamento dell'operazione (con lettera dd. 15.12.2003 il Comandante della Polizia municipale aveva scritto di avere inoltrato ben sette richieste in tal senso all'Azienda Sanitaria nel biennio 2002/2003);
- i servizi veterinari hanno l'obbligo di sterilizzare i gatti randagi, catturati dal personale delle associazioni o enti gestori delle colonie.

Alla Difensore civico non sembra corretto quanto affermato dal Dipartimento di Prevenzione nella propria risposta, che *"la Polizia comunale non ha alcun obbligo nelle operazioni di censimento delle colonie feline (...) se non per necessaria e doverosa informazione visto l'impegno economico da parte del Comune"*. A meno che vi siano altre linee guida emanate successivamente dalla Regione, di cui non si è a conoscenza che smentiscano le istruzioni emanate dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione e dal reggente della U.O. Sanità animale.

La Difensore si rivolge perciò nuovamente al competente Servizio dell'ASS invitandolo a porre in essere gli adempimenti previsti, si pervenga così al censimento al censimento dei gatti randagi, - i responsabili delle colonie essendo noti alla Polizia Municipale – e poi alle sterilizzazioni, mettendo da parte le incomprensioni verificatesi, nel solo interesse della comunità, in particolare, alla salubrità dell'ambiente.

Purtroppo, nonostante il Difensore civico abbia chiesto conto all'Azienda sanitaria circa gli adempimenti previsti per il censimento dei gatti randagi e per le successive sterilizzazioni nel Comune interessato, essendo le procedure assolutamente chiare in virtù di disposizioni regionali ed essendo pacifico che il Comune ha più volte chiesto ai servizi veterinari d'Azienda di intervenire per detti censimenti e poiché l'Azienda non ha risposto alle note inviate invita, ai sensi dell'art. 10 della L. r. 20/1981, gli interessati sono stati invitati a procedere congiuntamente all'esame della questione intervenendo ad una riunione fissata presso l'Ufficio in Udine.

Verso la fine del mese di ottobre l'istante ha comunicato al Difensore civico che, grazie al suo sensibile intervento, pare si sia raggiunto un accordo con i veterinari dell'ASS della Provincia la quale non provvederà con i propri addetti e mezzi alla cattura delle colonie feline censite, ma attende che ciò provvedano le varie associazioni protezioniste con propri mezzi e personale così da trasferire i gatti negli ambulatori per la sterilizzazione e per la successiva riammissione nelle colonie di origine. Non è molto, ma per i "senza voce" è comunque opportuno aderire al compromesso.

## ASSISTENZA

### **Compartecipazione alla spesa di ricovero dei parenti di persone ultrasessantacinquenni non autosufficienti.**

Il Difensore civico del Comune di Udine ha inoltrato, per competenza, al Difensore civico regionale la trattazione del problema postogli dalla Presidente del Comitato parenti assistiti IGA ed il rappresentante dell'Associazione invalidi della Provincia di Udine i quali avevano lamentato con lui che, di fatto, al momento dell'accesso degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti in alcune delle strutture in indirizzo, l'accesso viene subordinato alla sottoscrizione da parte dei parenti di convenzioni con cui essi si assumono l'obbligo di partecipare al pagamento della retta.

Il Difensore regionale aveva avuto in passato già alcune segnalazioni da parte del Comitato per la Difesa dei Diritti degli Assistiti di Torino (C.S.A.), aderente a CittadinanzaAttiva che aveva rappresentato l'uso di questa prassi scorretta, senza però segnalare casi specifici che riguardassero questa Regione.

Onde acquisire elementi certi in ordine a tale esposto, che non si riferisce ad una o più strutture determinate, la Difensore ha chiesto a tutte le istituzioni di assistenza e ricovero pubbliche il Regolamento adottato e informazioni circa l'uso di tale prassi presso la struttura medesima. La Difensore, interessando nel contempo la Direzione Centrale della Salute, ricordava come a suo tempo già fosse stato precisato dal Difensore civico di Udine, anche sulla stampa locale, e dalla Difensore regionale nella propria relazione dell'anno 2003, a seguito di segnalazione del suddetto C.S.A., che la richiesta ai parenti di anziani non autosufficienti di contributi economici in quanto obbligati agli alimenti ex art. 433 C.C. è illegittima in quanto solo l'interessato, eventualmente a mezzo di un tutore o amministratore di sostegno, può chiedere gli alimenti dovuti dai parenti in caso di indigenza. Sul punto si esprime anche la Direzione regionale per le Autonomie locali con nota dd. 18.9.1996 Prot. n. 2667/1.3.16 (conforme a nota della stessa Direzione prot. 5280/1.3.15) ritenendo che, avendo le leggi di istituzione del S.S.N. e la L. 328/2000 abrogato le fattispecie di rivalsa sanitaria di cui alla L. n. 1580/1931, è stata tacitamente abrogata anche l'azione del Comune nei confronti dell'obbligato agli alimenti. *"Pertanto, gli artt. 433 e ss. del Codice civile disciplinano i rapporti tra gli obbligati agli alimenti e il beneficiario, cui è estraneo l'ente pubblico. Ne consegue che la domanda va rivolta formalmente dall'assistito ai suoi parenti, nell'ordine indicato dal codice civile. E' infondata la pretesa dell'ente pubblico di determinare autonomamente la quota degli alimenti che, in mancanza di accordo, va determinata dal giudice. Non è tenuto a corrispondere gli alimenti chi non dispone di redditi maggiori di quanto occorra al suo proprio mantenimento, tenuto conto delle sue condizioni sociali. Non vi è azione surrogatoria da parte dell'ente pubblico per ottenere la corresponsione degli alimenti trattandosi di diritto strettamente personale. Un tanto è stato ribadito anche dalla Direzione Centrale che legge per conoscenza con la nota del Servizio per le Attività Socio-Assistenziali dd. 20.12.2002, Prot. 26087/SAI/?"*

La difensore avvertiva anche come fosse da non confondere questo problema con l'altro e diverso problema dei soggetti, appartenenti al nucleo familiare dell'anziano non autosufficiente, da prendere a riferimento per la determinazione dell'ISEE, ai fini della sua

eventuale compartecipazione alla spesa circa prestazioni sociali agevolate. Il problema, com'è noto, si collega alla controversa interpretazione dell'art. 3, comma 2ter del D.Lgs. 109/98, come modificato dal D.Lgs. 130/2000, fino alla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto.

L'indagine riguardante le strutture pubbliche di ricovero, al momento in cui si scrive, è in corso e sono in corso diversi incontri di approfondimento con le strutture interessate.

Sul punto relativo invece all'eventuale compartecipazione del beneficiario all'onere assistenziale la Difensore ha invece scritto al Presidente della Regione e all'Assessore alla Salute affinché sollecitino ai Ministri della Salute e della Solidarietà Sociale e al Presidente del Consiglio dei Ministri la necessità che il Governo intervenga quanto prima per colmare una lacuna legislativa presente nel nostro ordinamento in materia di compartecipazione alla spesa assistenziale da parte delle famiglie.

La lacuna è costituita dalla mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 3, comma 2ter del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

**Tale norma**, richiamata appositamente dall'art. 25 della L. 328/2000, **prevede che il decreto sia emanato** (a seguito di proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità che deve essere adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (conferenza Stato – regioni)) **per individuare i limiti di applicazione** di quanto previsto nel medesimo art. 3 **per la valutazione della condizione economica dei richiedenti** prestazioni sociali (cd. indicatore ISEE), **quando dette prestazioni siano erogate, nell'ambito di percorsi assistenziali integrati** di natura sociosanitaria, a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, **e siano rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni non autosufficienti. Il decreto dovrà individuare tali limiti affinché sia favorita la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza.**

La norma contiene una formulazione equivoca, in quanto viene stabilito che ciò sia fatto "(al fine) **di evidenziare la situazione economica del solo assistito**, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 3-septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."

E' noto che, sul significato di queste ultime parole, è in corso da tempo un importante scontro tra alcune Associazioni o gruppi di associazioni (per tutte si veda Cittadinanzattiva) e gli Enti Locali (da quanto ne so non tutti) laddove essi chiedono un contributo al costo della prestazione con riferimento all'ISEE del nucleo familiare.

E' nota altresì la difficoltà del sistema finanziario delle regioni e degli EE.LL. specie con riguardo alle crescenti spese sanitarie e di assistenza.

Ritengo che motivi equità, intesa anche come corretta ed equa gestione delle risorse finanziarie, da una parte e di sana e trasparente amministrazione dall'altra, obblighino quanto prima il Governo a fare chiarezza sul punto emanando l'atto previsto per legge.

La Difensore ha inoltre portato la questione all'attenzione della Conferenza dei Difensore civici delle Regioni e delle Province autonome affinché si faccia interprete presso i Ministri competenti e presso il Presidente del Consiglio dei Ministri dell'opportunità dell'integrazione normativa in oggetto.

La Conferenza ha invece ritenuto che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, non vi sia più competenza legislativa statale sulla materia e che spetti alle singole regioni di emanare una normativa di attuazione dell'art. 3, comma 2ter del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000, n. 130.

### **Aumenti delle rette delle case di riposo.**

Una cittadina ha segnalato al Difensore Civico, come figlia di persona ultraottantenne ricoverata in una residenza polifunzionale di fascia A, di avere letto sul quotidiano locale (Il Piccolo del 30/12/2005) un articolo in cui era riportata una dichiarazione dell'Assessore regionale alla Salute secondo la quale "Le famiglie che hanno un anziano ricoverato in una casa di riposo risparmieranno dai 250 ai 500 euro all'anno".

La cittadina si compiaceva dei provvedimenti regionali volti ad alleviare i gravosi oneri economici che pesano sulle famiglie per il ricovero dei propri anziani non autosufficienti ma esprimeva che, purtroppo, tali benefici avrebbero potuto non avere nessun reale effetto favorevole sulle famiglie stesse perché le era successo che a metà gennaio si era vista chiedere a voce dalla Casa di riposo dove era ricoverata la mamma un aumento della retta di circa 2 – 2,5 euro giornalieri che andavano a vanificare l'aumento del contributo regionale. Esprimeva di avere provveduto al pagamento della retta per il mese di febbraio nell'importo così aumentato.

Chiedeva perciò se vi sia un controllo della Regione sull'utilizzo dei contributi che essa assegna alle case di riposo affinché i contributi vadano effettivamente a beneficio dell'utente e non a favore delle case di riposo.

Nella lettera inviata dal Difensore civico all'Assessore regionale alla salute si è chiesto di provvedere quanto prima a prendere decisioni che dessero risposta al grave problema segnalato e a far venire meno l'abuso di possono essere vittime le famiglie e gli anziani ricoverati nelle cosiddette "Residenze polifunzionali" di fascia A.

Nella risposta pervenuta dalla Direzione centrale della Salute veniva chiarito che con la DGR n. 991 dd. 12/05/2006 la Giunta regionale aveva disposto, a decorrere dal 1/1/2006, l'aumento della quota capitaria da Euro 14,70 a 15,60 per gli ospiti non autosufficienti delle strutture protette della Regione e da Euro 11,76 a Euro 12,49 per gli ospiti non autosufficienti delle Residenze polifunzionali di fascia A. Inoltre tutte le strutture residenziali per anziani non autosufficienti della Regione dovevano provvedere tempestivamente alla riduzione delle rette nonché alla definizione e restituzione degli importi corrispondenti alla differenza tra la quota giornaliera in vigore e quella aggiornata a partire dal 1/1/2006. La medesima Direzione centrale informava inoltre che, nell'ambito dei compiti attribuiti dall'art. 9, comma 1 – lettera h) della L.R. 19/05/1988, n.33, avrebbe attuato dei controlli a campione per accertare la corretta applicazione delle nuove disposizioni.

***Contrassegno per posteggio ad invalido civile non deambulante***

Si è rivolta all'Ufficio del Difensore civico una cittadina, sorella di persona portatore di handicap, riconosciuto invalido come risulta da certificazione presentata, lamentando che, recatasi con l'interessato presso l'Azienda per i Servizi Sanitari – Ufficio Igiene e prevenzioni di competenza, per effettuare la visita atta al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 381 del Nuovo Regolamento attuativo del Codice della Strada denominato "contrassegno invalidi" il medico che ha effettuato la visita al proprio fratello avrebbe immediatamente denegando il rilascio del contrassegno, constatando che il proprio fratello era in grado di effettuare alcuni passi.

L'istante contesta l'avvenuto diniego del rilascio di detta autorizzazione lamentando che al proprio fratello non è stata effettuata una visita approfondita per valutare la reale capacità deambulatoria.

Il Difensore civico prospetta all'Azienda Sanitaria di voler rivedere la decisione precedentemente assunta ed effettuare una nuova visita all'interessato che tenga in debito conto le condizioni di salute dell'interessato desunte dal verbale di visita collegiale per l'accertamento degli stati di invalidità civile.

L'Azienda Sanitaria comunica che il possesso del riconoscimento di una invalidità civile al 100% pur con necessità di assistenza continua, non essendo il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (indennità di accompagnamento), non comporta automaticamente il diritto al contrassegno invalidi di cui all'art. 381 del DPR 495/92. Il rilascio è conseguente ad una autonoma valutazione del medico verificatore, riferita propriamente ed esclusivamente alla capacità di deambulazione del soggetto, che deve risultare "sensibilmente ridotta" al momento della visita e che, nel caso, il contrassegno era stato negato non essendo stato riscontrato al momento della visita tale requisito.

L'istante ha contestato l'avvenuto diniego chiedendo l'interessamento dell'Ufficio per il rilascio di copia del referto della visita.

Pertanto la Difensore, nell'invitare, come già chiesto a voler rivedere la decisione precedentemente assunta ed effettuare una nuova visita all'interessato che tenga in debito conto di un eventuale aggravamento delle condizioni di salute ha chiesto, nel contempo, il rilascio della copia del referto della visita in parola.

L'interessato è stato così invitato a presentarsi per una ulteriore visita che permettesse di rivalutare la disabilità e inquadrare senza margini di incertezza il caso.

Il contrassegno in seguito è stato concesso.

***Richiesta dei benefici economici in favore di invalidi civili.***

Si è rivolta all'Ufficio una persona la quale voleva conoscere in base a quali disposizioni di legge non avesse diritto alla corresponsione della pensione di invalidità dal novembre 2005 a tutto dicembre 2006, considerato che nel 2006 aveva percepito un reddito inferiore al

limite previsto dalla legge per quell'anno. Infatti, nelle istruzioni fornite con Circolare dall'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili alle proprie sedi si specificava quali sono i "relativi limiti di reddito" per gli importi delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili nel 2006. Con detta espressione sembrava di capire che la prestazione sia erogabile in relazione ai redditi percepiti nell'anno in corso e non nell'anno precedente.

La Difensore faceva presente all'Azienda Sanitaria, che aveva comunicato la concessione del trattamento di pensione, che la dicitura del provvedimento poteva risultare fuorviante laddove specifica che *"rilevato dagli atti dell'istruttoria che l'interessato/a è in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti di legge, per poter beneficiare delle provvidenze economiche in relazione allo stato di invalidità accertato... decreta di concedere a..."*.

Infatti, come il caso in specie dimostrava, l'accertamento dell'Azienda non riguarda il possesso di tutti i requisiti, ma solo il requisito sanitario e può essere sospeso per motivi di reddito. La difensore chiedeva perciò all'Azienda che il Dipartimento di Prevenzione, cui appartiene il Servizio per le invalidità civili, di riesaminare tale formulazione per rendere il testo dei provvedimenti più comprensibile al soggetto il quale astrattamente abbia il diritto alla prestazione, ma al quale in concreto non spetti l'erogazione. Così come sembra utile che, laddove l'erogazione non competa per carenza dei requisiti, sia chiaramente indicato in base a quale limite di legge detti requisiti vengano considerati.

Il Dipartimento ha concordato con la difensore sulle modifiche da apportare alla comunicazione di rito e sulle precisazioni da inserire, con particolare riferimento ai limiti di reddito che danno diritto alla corresponsione della pensione di invalidità.

Entrando, nel merito dell'esposto ha spiegato che la corresponsione della pensione di invalidità è soggetto alla verifica del rispetto dei limiti di reddito posseduti dall'interessato. Per l'anno 2006 il limite di reddito stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05 aprile 2006 risulta essere pari a 13.973,26 Euro e si riferisce a redditi posseduti e dichiarati nell'anno precedente (2005). L'interessata perciò non aveva diritto a percepire la pensione perché nel 2005 aveva dichiarato un reddito superiore al limite di legge. La persona in questione avrebbe percepito la pensione a decorrere dal 1 gennaio 2007. Il Decreto 5 aprile 2006, nello stabilire i limiti di reddito per il 2006, in realtà non fa esplicito riferimento ai redditi posseduti nel 2005 come veniva specificato nei decreti degli anni precedenti, ma ciononostante il riferimento reddituale, dal combinato disposto delle norme, è quello dell'anno precedente. La circolare dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili inviata alle proprie sedi periferiche che rendeva noti i contenuti del Decreto ministeriale purtroppo aveva ommesso tale la precisazione.

La difensore ha portato a conoscenza dell'interessata quanto sopra.

**CASA****CONTRIBUTI REGIONALI PRIMA CASA (Edilizia Agevolata)*****Errore nella formulazione della domanda di contributo.***

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore civico un cittadino il quale aveva presentato domanda di contributo presso la filiale di Trieste del Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.. Nella domanda, alla voce ISE, era stato messo l'importo del reddito preso dalla dichiarazione dei redditi (730) dell'anno 2004 e la voce ISEE, invece, non era stata compilata.

Tale voce era stata, a suo dire, compilata dalla banca, al momento della ricezione della domanda, con lo stesso importo indicato per l'ISE.

Nonostante questo macroscopico errore il Mediocredito gli aveva inviato l'avviso di prenotazione del contributo con ciò creando in lui una falsa aspettativa.

Con successiva lettera il Mediocredito gli aveva assegnato il termine di 15 giorni per produrre una serie di documenti tra cui l'attestazione rilasciata dal competente organo riferita alla situazione ISE/ISEE alla data di presentazione della domanda.

Nell'inviare quanto richiesto l'interessato aveva confermato i dati inseriti nella domanda.

Successivamente gli era stato inviato dal Mediocredito l'avviso di archiviazione della domanda e gli era stato assegnato il termine di 15 giorni per produrre controdeduzioni.

Nel rispetto di quest'ultimo termine l'interessato aveva inviato una dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della composizione del nucleo familiare alla data della domanda e della situazione ISE/ISEE rilasciata dal CAF e riferita alla data della domanda, ma il Mediocredito ha disposto comunque l'archiviazione della stessa, adducendo una motivazione incongruente, in quanto riferita ad una discrepanza tra l'ISE/ISEE e il nucleo familiare, mentre si trattava di un errore nella compilazione di parte della domanda, quella riferita al dato ISEE che era lo stesso dell'ISE..

Il nucleo familiare dell'istante era stato ed era sempre composto da lui stesso, dalla coniuge e dal figlio, lo stesso che risultava dal modello ISEE depositato a seguito della lettera del Mediocredito di comunicazione dell'avvio di archiviazione.

A seguito di contatti telefonici gli era stato suggerito di inviare il foglio ISEE in originale, accompagnato da una lettera in cui fosse precisato che quanto avvenuto era stato dettato solo da un errore materiale nella compilazione della domanda; successivamente, sempre nelle vie brevi, è stato poi comunicato all'interessato che, nonostante l'invio di quanto richiesto, il Mediocredito doveva confermare l'archiviazione della domanda.

Alla luce di questi fatti, così come esposti dall'interessato, la difensore affermava di non comprendere la motivazione adotta dal Mediocredito per l'archiviazione della domanda perché l'Istituto faceva riferimento, nella propria nota di avvio di archiviazione, ad un parere della Direzione centrale che, nella fattispecie, non era attinente al caso.

Il Mediocredito, nella risposta alla difensore ha mantenuto l'imprecisione, in quanto ha ritenuto pertinente al caso la citazione di una nota della Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, circa "l'incongruenza numerica dei componenti il nucleo familiare". Pur tuttavia la stessa non ha ritenuto di poter insistere ulteriormente in quanto lo svolgersi del procedimento aveva evidenziato come sicuramente l'interessato aveva omesso di

presentare la certificazione ISE – ISEE riferita alla data di presentazione della domanda di contributo.

Trattasi, in ogni caso, di un'altra fattispecie dove ha prevalso, nella mancata concessione dell'agevolazione, anziché il possesso dei requisiti sostanziali, un mero errore formale commesso, tra l'altro, secondo quanto sostenuto dall'istante, da chi aveva compilato il primo modulo di richiesta che va presentata all'Istituto bancario convenzionato.

***Pretesa incompatibilità dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa con i mutui INPS ed INAIL.***

Alcuni cittadini si sono rivolti all'Ufficio del Difensore civico lamentando la sospensione del procedimento di concessione dei contributi per la prima casa previsti dall'art. 5 della Legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 per avere essi, quali dipendenti dell'INPS e dell'INAIL, stipulato un mutuo con l'Istituto previdenziale.

Il Mediocredito, dubitando del loro diritto alle agevolazioni in parola, che è escluso dall'essere già beneficiari di contributi di edilizia residenziale pubblica ha inviato alla Direzione centrale regionale competente un quesito per sapere se il fatto di avere usufruito di un mutuo concesso da un Istituto previdenziale impedisca di usufruire delle agevolazioni regionale, ex art. 8, comma 1, lett. f) ed art. 13, comma 2, del Regolamento approvato con D.P.Reg. 13 aprile 2004 n. 0124.

La Difensore è intervenuta presso l'Istituto di Credito e la Direzione regionale facendo presente quanto sostenuto dagli istanti, che cioè il mutuo ipotecario concesso dall'INPS, astrattamente previsto come beneficio ai dipendenti, è attualmente erogato ad un tasso fisso del 3% e quindi ad un tasso praticato anche dal mercato.

La Direzione si è pronunciata negativamente, ritenendo che l'avere fruito di un mutuo dell'Istituto previdenziale, escluda il beneficio regionale in questione.

***Mancata maggiorazione per età per errore formale nel barrare la casella relativa.***

Si è rivolto all'Ufficio del Difensore Civico un cittadino il quale, avendo inviato la domanda di contributo di edilizia agevolata per l'acquisto della prima casa tramite la sua banca di fiducia, lamentava di avere perso la maggiorazione di Euro 7.750,00 del contributo regionale per l'edilizia agevolata spettante a coloro che hanno un'età superiore a di 65 anni perché l'impiegata della banca che l'aveva aiutato a compilare la domanda inavvertitamente non aveva barrato la casella per l'ottenimento della maggiore contribuzione prevista per i cittadini anziani dall'art. 7 della L.R. 6/2003, per diritto alla maggiore contribuzione.

La Difensore Civico Regionale è intervenuta rilevando che, anche se nella domanda non è stata barrata la casella, il requisito dell'età, che si desume direttamente dalla data di nascita che si evidenzia dalla documentazione inoltrata, doveva comportare la maggiorazione del contributo..

Il Mediocredito ha risposto che, "a prescindere dalla barratura della casella per l'ottenimento della maggiore contribuzione, il contributo è stato richiesto e, conseguentemente, prenotato per l'importo di euro 15.500 senza considerare, quindi, l'importo della maggiorazione. L'importo richiesto e prenotato rappresenta il massimo concedibile anche in considerazione del disposto di cui al 60 comma dell'art. 13 del regolamento il quale prevede che la variazione dell'importo dell' agevolazione richiesta - fatte salve le eventuali riduzioni di spesa - determina l'archiviazione della domanda."

La risposta, pertanto, è stata assolutamente negativa, sulla base di motivi formali assolutamente non condivisibili. La prenotazione avrebbe dovuta essere fatta, d'ufficio, per l'importo spettante in base all'età del richiedente, desumibile dalla domanda. Il sistema in questione privilegia l'aspetto formale penalizzando proprio coloro che, per età o problematiche sociali, possono più facilmente commettere questo tipo di errori e che invece la legge vorrebbe agevolare.

### ***Esclusione del contributo per diversa composizione del nucleo familiare per la nascita di un figlio.***

Si sono rivolti all'Ufficio due coniugi ai quali è stato comunicata l'archiviazione della domanda di contributo da loro presentata ai sensi della L.R. 6/2003 in quanto la composizione del nucleo familiare indicata nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata alla domanda non sarebbe stata corrispondente a quella indicata nell'attestato ISE/ISEE.

Sulla base di un parere della Direzione regionale dell'Ambiente, il MedioCredito nel caso ha stabilito che vi sarebbe una incongruenza numerica dei componenti del nucleo familiare. In effetti nel parere della Direzione si afferma che all'atto della presentazione della domanda *pur in possesso di un'attestazione ISE/ISEE non ancora scaduta dovrà presentarne una nuova aggiornata qualora, per qualsivoglia motivo (nascita, morte, ecc.) il nucleo familiare precedentemente individuato dal CAAF o dall'INPS dovesse risultare variato, anche se i limiti della situazione economica, stabiliti dal Regolamento regionale, risulteranno comunque rispettati.*

Secondo la Difensore civico il principio sopra enunciato non risulta da Regolamento e comporta, come il caso dimostra, soluzioni inique .

Infatti, i coniugi in questione hanno presentato la domanda di contributo allegando un certificato ISEE ancora valido, redatto prima della nascita del primo figlio avvenuta pochi mesi prima: che il requisito di reddito fosse presente comunque all'atto del deposito della domanda non è dubbio, come è stato dimostrato dal modello ISEE presentato dai richiedenti dopo la lettera di avvio del procedimento di archiviazione inviata loro dal MedioCredito.

Non sussistendo perciò espressa norma regolamentare circa la necessità di presentare una nuova dichiarazione ISEE in occasione di nascite o morti avvenute tra la dichiarazione ISEE e la presentazione della domanda e sussistendo nel caso, alla data di presentazione della domanda, tutti i requisiti e le condizioni previsti dagli artt. 7-8 e 9 del Regolamento, la difensore ha ritenuto assolutamente ingiusto ed illegittimo il provvedimento assunto dal MedioCredito e ne ha chiesto perciò l'annullamento in autotutela onde evitare, tra l'altro, l'impugnazione avanti al TAR o al Capo dello Stato.

Il MedioCredito ha risposto osservando che l'art. 8, 1 comma, lett. d) ed e), del regolamento prevede, tra i requisiti dei richiedenti il contributo, quello di possedere un indicatore ISE / ISEE con riferimento al nucleo familiare definito all'art. 9. L'art. 10 del regolamento medesimo stabilisce, inoltre, che i requisiti e le condizioni di cui agli artt. 8 e 9 devono sussistere all'atto della presentazione della domanda. Nel caso in esame risulterebbe invece che i richiedenti non erano in possesso, alla data di presentazione della richiesta d'agevolazione, dell'indicatore ISE /ISEE riferito al nucleo familiare sussistente alla data medesima.

La Direzione ha fornito analoga risposta.

Secondo l'opinione della stessa il regolamento per i contributi in argomento dispone al comma 4 dell'articolo 8 che i requisiti riferiti ai due valori ISE ed ISEE devono sussistere "nel confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'art. 9, in base al quale è identificato come tale quello formato dal richiedente e dai "componenti della sua famiglia anagrafica.."; il tutto all'atto di "presentazione della domanda" in applicazione dell'articolo 10. Quindi, per il caso in fattispecie, alla data di presentazione della domanda era componente del nucleo familiare anche il figlio che però non poteva presentare il valore ISE/ISEE in quanto soggetto non presente nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'attestato richiesto antecedentemente alla sua nascita.

Infatti l'attestato ISE/ISEE, in possesso dei coniugi richiedenti alla data della presentazione della domanda, era il risultato della dichiarazione relativa alla situazione economica e finanziaria di un nucleo familiare diverso da quello risultante alla data stessa e quindi, quantomeno, parametrato sulla scala di equivalenza - prevista dal comma 5 dell'art. 2 del decreto legislativo 109/1998 - su un numero di componenti del nucleo familiare inferiore a quello risultante alla data della domanda di contributo. In merito la Direzione precisa che la normativa nazionale di cui al decreto legislativo 109/1998 espressamente prevede altresì all'articolo 4 che è possibile presentare agli uffici competenti al rilascio dell'attestato, "entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica", una nuova dichiarazione, "qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ...e tali mutamenti erano conseguenza della norma regolamentare regionale che richiede i valori ISE/ISEE del nucleo familiare così come composto alla data di presentazione della domanda.

La normativa regionale pertanto non richiede una "nuova di dichiarazione" in occasione di nascite o morti intervenute successivamente al rilascio di una attestato ma entro, la data di presentazione della domanda, ma richiede la sussistenza di valori ISE e ISEE riferiti a- tutto il nucleo familiare esistente alla data della domanda.

Doveva pertanto essere rilevato dai richiedenti il contributo che il numero dei soggetti componenti il nucleo familiare alla data della domanda era diverso da quello risultante alla

data della dichiarazione al fini ISE/ISEE e gli stessi avrebbero, quindi, dovuto dotarsi di nuovo attestato riferito a quello che era il loro nucleo familiare alla data della domanda.

Il ragionamento formalistico, anche qui applicato, non tiene in alcuna considerazione l'aspetto sostanziale dei requisiti (che nel caso erano sussistenti senza ombra di dubbio) ed anche questi giovani coniugi a cui era nato il primo bambino hanno dovuto subire il rifiuto delle istituzioni regionali che *a parole* intendono *favorire le famiglie!*

### ***Domanda presentata da una cittadina separata – problema dichiarazione ISEE***

Una cittadina si è rivolta al Difensore civico per lamentare che la sua domanda relativa al contributo regionale per l'acquisto della prima casa fosse stata archiviata in quanto *"la dichiarazione presentata (..), in allegato alla domanda di agevolazione, riguardo alla composizione del proprio nucleo familiare ed ai relativi indicatori della situazione economica ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 (..) non comprende il coniuge"*.

Il provvedimento era stato assunto dal Mediocredito sulla base di un parere espresso dalla Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici perché la sentenza del Tribunale di Pordenone che aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi era intervenuta in un momento successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, mentre, secondo la Direzione, *"la separazione giudiziale produce i suoi effetti solo con il passaggio in giudicato della sentenza"*.

Il parere della Direzione faceva riferimento a 4° comma dell'art. 1bis del D.P.C.M. 7.5.1999 n. 221, (..) modificato ed integrato con D.P.C.M. 4.4.2001 n. 242 che prevede *"i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza"* laddove alla lettera a) dispone che i coniugi, anche se non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo familiare *"quando è pronunciata la separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale"*.

La difensore ha obiettato che tale decisione non teneva conto della lettera b) dell'art. 1/bis Il D.P.C.M. n. 221/99, modificato ed integrato come sopra che prevede che i coniugi non facciano parte dello stesso nucleo familiare anche *quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.*", come nel caso era avvenuto con Ordinanza del Presidente del Tribunale di Pordenone già depositata dall'interessata che espressamente *"autorizza i coniugi a vivere separatamente"*. Avendo già provveduto a chiedere all'INPS, Servizio Sostegno al Reddito, un parere sul punto, la difensore ha allegato al proprio intervento detto parere che confermava l'obiezione suddetta. Ha chiesto pertanto che la decisione assunta, illegittima nonché gravemente penalizzante in una situazione di obiettiva necessità, fosse prontamente rivista in via di autotutela restando, in difetto, all'interessata il solo rimedio del ricorso giurisdizionale, con oneri impropri ed eccessivi sia a suo carico che dell'Amministrazione regionale.

L'amministrazione è stata di conforme avviso ed ha revocato il proprio provvedimento.

**A.T.E.R. (Edilizia sovvenzionata)****Conteggio consumi dell'acqua a carico degli inquilini in una stabile di proprietà dell'ATER.**

Si è rivolta all'Ufficio del Difensore Civico un'inquilina dell'ATER di Trieste, segnalando che l'Azienda aveva inviato agli inquilini dello stabile dove abita un rendiconto spese a conguaglio, per consumo di acqua fredda per le parti comuni per un periodo di tempo di due anni pari a circa € 1000- a famiglia. Questo importo derivava da cinque fatture emesse dalla locale Azienda di erogazione nell'ottobre del 2004 non avendo detta Azienda provveduto alla regolare lettura dei contatori da giugno 2002 ad agosto 2003.

Nel chiedere il pagamento, l'ATER minacciava, in caso di omissione, lo sfratto per morosità.

Dopo l'intervento informale dell'ufficio per chiedere spiegazioni dell'ingente importo richiesto in un'unica soluzione, - che metteva in difficoltà famiglie che, essendo beneficiarie di alloggi di edilizia residenziale pubblica, non sono in condizione, per lo più, di far fronte a pagamenti di questa entità, - e per sapere se erano stati effettuati o meno i necessari controlli circa eventuali perdite, ottenute le spiegazioni richieste, veniva suggerito all'interessata, che denunciava questo tipo di gravi difficoltà economiche, di proporre domanda per l'intervento del Fondo sociale per il pagamento arretrato.

Pur avendo l'interessata presentato questa domanda e nonostante l'intervento dell'ufficio del Difensore civico, ugualmente gli Uffici dell'ATER contestavano con una nuova raccomandata il mancato pagamento, con invito al versamento dell'intero importo dovuto, a scanso di sfratto per morosità.

L'Ufficio è perciò nuovamente intervenuto chiedendo che, nonostante la formale diffida, l'ATER confermasse che la pratica di recupero crediti veniva sospesa fino alla decisione circa l'intervento del Fondo sociale a favore dell'istante. Questo anche per sollevare l'interessata, che versa -a causa delle difficoltà dell'Azienda di cui è dipendente- in una difficile situazione economica, dalle gravi preoccupazioni che questa questione le aveva causato.

Alla fine dell'anno la domanda di intervento del Fondo sociale è stata accolta ed il debito dell'istante è stato quasi del tutto sanato.

***Richiesta convocazione riunione condominiale da parte dell'ATER quale amministratore.***

Si è rivolto all'Ufficio una persona proprietaria di un alloggio facente parte di un condominio già di proprietà dell'ATER della Provincia di Gorizia, anche a nome di altri condomini ivi residenti lamentando di avere chiesto già nel 2003 la convocazione di riunione condominiale e di non avere mai ricevuto nessuna risposta al riguardo.

All'istanza rivolta dalla difensore civico, non avendo l'ATER risposto, nonostante vari solleciti, la medesima chiedeva al direttore dell'ATER, in base all'art. 10 II comma della L.R. 20/1981 di procedere all'esame congiunto della pratica.

A seguito del colloquio intercorso presso l'ufficio del difensore, l'ATER confermava la situazione di emergenza in cui versa l'Azienda per quanto concerne le gestioni condominiali. L'AT.E.R. della Provincia di Gorizia precisava di gestire circa 400 condomini, per cui è immediatamente evidente la anomalia di un contingente così elevato; nessun ufficio di gestioni condominiali della Regione probabilmente ha presente nel suo portafoglio così tanti fabbricati. Questo è dovuto alla politica di dismissione del patrimonio attuata negli anni passati, prima che si procedesse per "piani di vendita", quando era previsto un diritto al riscatto da parte dell'inquilino. Si è verificato perciò, in molti immobili, che parte degli alloggi sono stati compravenduti ed altri sono rimasti in locazione. L'AT.E.R. vorrebbe, in verità, abbandonare le gestioni almeno in quei fabbricati dove si trova in minoranza di millesimi; purtroppo però spesso accade che la stessa Assemblea condominiale chieda insistentemente l'Amministrazione A.T.E.R.. Questo sicuramente è un onore per l'Azienda, ma è altrettanto sicuro che di questo passo bisognerebbe moltiplicare il numero dei componenti l'Ufficio. L'AT.E.R. comunque esprimeva che intende, compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili, dotarsi di un Ufficio idoneo a far fronte alle innumerevoli esigenze derivanti dalle gestioni condominiali anche per andare incontro alla propria utenza, che resta di fascia debole.

La difensore ha perciò risposto agli interessati che nel corso dell'incontro con l'ATER erano emersi vari problemi di gestione da parte dell'Azienda e quello di maggior rilevanza è il caso in cui la maggioranza dei residenti in uno stabile ATER siano proprietari degli alloggi. In questo caso l'ATER invita i condomini a valutare la possibilità di nominare come amministratore dello stabile un amministratore privato di loro fiducia. Così facendo l'ATER, nella cui *missio* non c'è di certo quella *amministratore di stabili in proprietà*, avrebbe più risorse sia finanziarie che personali di cui poter usufruire per altri servizi e i cittadini interessati a questo problema ridurrebbero i tempi di convocazione per la riunione condominiale per poter gestire più correttamente i loro problemi di convivenza e di manutenzione.

## PERSONALE E CONCORSI

### **Esonero dal lavoro notturno di lavoratrice madre ex D. Lgs. 26/03/2001, n. 151, art. 53, comma 2, lettera b).**

Si è rivolta all'Ufficio del difensore Civico un'operatrice della sanità la quale ha lamentato di avere presentato domanda di esonero dal lavoro notturno ex art. 52, comma 2, lettera b), del D.Lgs.26/03/2001, n. 151 e di avere ottenuto dall'Ufficio di gestione del personale dell'Istituto dove opera risposta negativa.

Infatti, la domanda dell'interessata è stata ritenuta priva di certificazione idonea a provare di essere lei genitore unico affidatario, anzi di essere *"genitore solo"*, secondo una terminologia usata dall'I.N.P.S. in due proprie circolari (n. 109 del 06/06/2000 e n.8 del 17/01/2003) che però non riguardano la norma in questione, cioè l'art. 53 del T.U. 151/2001. L'interessata aveva chiesto di depositare il certificato di famiglia da cui risulta che il figlio convive solo con lei, ma il certificato non era stato accettato.

La difensore ha chiesto che l'Istituto riesaminasse la questione, ritenendo la domanda fondata e corredata da idonea documentazione in quanto, nella filiazione naturale, l'art. 327-bis C.C. che regola la potestà dei genitori, prevede che *"se i genitori non convivono l'esercizio della potestà spetta al genitore col quale il figlio convive ovvero, se non convive con alcuno di essi, al primo che ha fatto il riconoscimento"*.

La difensore ha esposto che, se non si verifica un contrasto circa l'esercizio della potestà genitoriale, non vi è alcun provvedimento formale che stabilisca l'affidamento e questo discende direttamente dalla predetta norma del codice civile per cui la potestà genitoriale spetta al genitore con cui il figlio convive. La fattispecie è perciò diversa da quella che si verifica nel caso di filiazione legittima dove è il provvedimento di separazione dei coniugi che decide a quale dei due genitori vengono affidati i figli.

L'autodichiarazione della dipendente - rilasciata rispettivamente ai sensi dell'art.46, punti f) e dd) del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - circa il proprio stato di famiglia attuale e circa le date di separazione e di divorzio, che escludevano comunque la paternità del precedente marito, avrebbe dovuto costituire pertanto elemento sufficiente ad ottenere l'esonero dal lavoro notturno.

L'Istituto sanitario in questione ha risposto negativamente affermando di applicare sempre "per un'equa e corretta attuazione dell'art. 53 del T.U., gli artt. 316, 155 e 155 bis del Codice Civile".

La difensore, scrivendo all'organo che presiede l'Istituto di cui l'interessata è dipendente constatava però che l'Ufficio del Personale, nel rispondere al precedente intervento della difensore stessa, non aveva tenuto conto della norma che disciplina l'affidamento dei figli tra genitori non coniugati, l'art. 317 bis, che non ha subito modifiche a seguito della L. 8.2.2006 n. 54.

Il legislatore, nel dettare l'art. 4, 2° comma della citata L. 54/2006, non ha modificato l'art. 317 bis suddetto, che è norma sostanziale relativa all'affidamento del figlio naturale.